



## Città di Lecce

Protocollo Generale n. 67189 del 12/06/2015

Registro Ordinanze n. 791 del 12/06/2015

**OGGETTO:** mercato bisettimanale.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che con ordinanza n. 717 del 28/05/2015 a seguito della nota della Ditta F.lli Andresini s.r.l., appaltatrice dei lavori dell'AQP, nell'ambito dei lavori già in essere lungo viale dello Stadio per l'estendimento della rete fognaria di Lecce, con la quale comunicavano che la riapertura al traffico veicolare di Viale Giovanni Paolo II compreso tra la Traversa di via Fogazzaro e Via Giovanni Stano *"avverrà con un ritardo di circa 10 giorni (dieci) rispetto a quanto preventivato"* si disponeva la proroga senza soluzione di continuità del trasferimento temporaneo, già disposto con ordinanze sindacali n. ri 366 e 433/2015, a far data da lunedì 01 giugno 2015 e sino al 12/06/2015 di tutti gli operatori commerciali assegnatari di stalli che insistono su Viale Giovanni Paolo II in entrambi i lati della carreggiata che da Lecce portano allo Stadio comprese anche via Alessandria e via Agrigento, strade anche interessate dai predetti lavori dell'AQP, confermando la facoltà di trasferirsi o, ove già trasferiti, di permanere, comunque, anche a coloro che hanno gli stalli nelle aree non interessate dai lavori dell'AQP e che volontariamente vogliono svolgere la loro attività nell'area mercatale sita in Via Bari;
- che con successiva nota, acquisita al prot. gen. n. 67195/2015 la Ditta F.lli Andresini s.r.l. comunicava che la riapertura al traffico veicolare del tratto di strada in questione avverrà con un ulteriore ritardo ed invitava il Comune di Lecce ad adottare i provvedimenti di competenza.

#### CONSIDERATO:

- che permane, dunque, il pericolo per la salute degli operatori e degli utenti del mercato lungo tutto viale Giovanni Paolo II (ovvero entrambi i lati della carreggiata che da Lecce portano allo Stadio) comprese via Alessandria e via Agrigento, strade anche interessate dai predetti lavori;
  - che in un giudizio di bilanciamento degli interessi contrapposti (quelli degli operatori commerciali, quelli dei cittadini e quelli dell'Amministrazione) prevale la tutela della incolumità, dell'igiene e della salute delle persone coinvolte nei giorni in cui viene allestito il mercato bisettimanale;
  - che attualmente il mercato bisettimale si svolge regolarmente nell'area mercatale allestita in via Bari, area idonea in quanto sistemata di recente a viabilità e parcheggi, dotata di impianto di illuminazione stradale e fognatura pluviale, facilmente raggiungibile ed in prossimità della fermata dell'autolinea urbana, nonché dotata di ampia viabilità e spazi per il parcheggio;
  - che l'ordinanza n. 67/2015 la prima sezione del Tar Lecce ha sospeso l'efficacia della delibera di trasferimento fino all'udienza pubblica del 06/05/2015.
  - che con successiva ordinanza n. 1470/20156 il medesimo collegio ha disposto l'obbligo di deposito della documentazione relativa all'effettiva disponibilità dell'area mercatale da parte del Comune di Lecce; con tale provvedimento collegiale, tuttavia, il Tar non ha reiterato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ma ha semplicemente fissato per il prosieguo per il 04/06/2015.
  - che il ricorso proposto avverso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2014 con la quale è stato disposto il trasferimento definitivo del mercato bisettimanale da viale dello Stadio
-

all'area attrezzata di via Bari è stato discusso dinanzi al Tar di Lecce nel merito il 4 giugno 2015; in tale data la causa è stata introitata per la decisione e ad oggi non è stata ancora pubblicato il provvedimento del Giudice amministrativo.

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito.

**VISTI**

- il T.U. Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 e s.m.i. "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale Puglia n. 24 del 16/04/2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/2011;
- vista la nota della Ditta F.lli Andresini s.r.l, prot. gen. n. 67195/2015.

**ORDINA**

la proroga senza soluzione di continuità del trasferimento temporaneo, già disposto con ordinanze sindacali n.ri 366/2015, 433/2015 e 717/2015 a far data da lunedì 15 giugno 2015 e sino al 10/07/2015 compreso nell'area mercatale di via Bari di tutti gli operatori commerciali assegnatari di stalli che insistono su Viale Giovanni Paolo II in entrambi i lati della carreggiata che da Lecce portano allo Stadio comprese anche via Alessandria e via Agrigento, strade anche interessate dai predetti lavori dell'AQP, confermando la facoltà di trasferirsi o, ove già trasferiti, di permanere, comunque, anche a coloro che hanno gli stalli nelle aree non interessate dai lavori dell'AQP e che volontariamente vogliono svolgere la loro attività nell'area mercatale sita in Via Bari.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica del Settore Attività Economiche e Produttive e del Comando della Polizia Locale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Copia del presente provvedimento, sarà notificata per l'esecuzione al destinatario, affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, trasmessa agli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza, nonché trasmessa al Prefetto.

Lecce, li 12/06/2015

*Il Sindaco  
Paolo Perrone*

